

COMUNE DI VAL DI CHY
Città Metropolitana di Torino

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2025 – 2027**

**Come integrato con Nota di Aggiornamento proposta dalla
Giunta Comunale**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

IL PROGRAMMA DI MANDATO AMMINISTRATIVO 2025-2029

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

- Risultanze della popolazione
- Risultanze del territorio
- Risultanze della situazione socioeconomica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Servizi gestiti in forma diretta
- Servizi gestiti in forma associata
- Servizi affidati a organismi partecipati
- Servizi affidati ad altri soggetti
- Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

- Situazione di cassa dell'Ente
- Livello di indebitamento
- Debiti fuori bilancio riconosciuti
- Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
- Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario. “

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000

abitanti, mentre ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La Legge 160/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

- **il consolidamento e l’ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2-Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell’ultimo biennio;
- **l’intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l’avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale;
- la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti.;
- la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all’unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità (“Canone unico”) viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 25 luglio 2023 ad oggetto “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» ha introdotto il nuovo processo di bilancio degli enti locali.

Il paragrafo 9.3.3 introdotto dal suddetto D.M. 25 Luglio 2023 disciplina il processo di bilancio degli Enti Locali di piccole dimensioni, intendendosi per tali quelli “...la cui struttura organizzativa non presenta un’articolazione tale da consentire l’applicazione dell’art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi. In particolare, negli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall’organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario...”.

Per gli Enti Locali di piccole dimensioni il processo di bilancio prevede che:

- Entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio;
- Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione;
- Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione); - In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno;
- Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

Il Decreto del Ministero dell'Interno, adottato il 25 luglio 2023, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, ha apportato modifiche all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per prevedere che la parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisca, in luogo della "programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale" per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, la **programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale**, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il DUP 2025/2027 che proponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale, conferma, con le modifiche/integrazioni che derivano dalle recenti norme sopra richiamate, l'impostazione metodologica dello scorso anno e tiene conto del quadro normativo di riferimento consolidato che comprende:

A. Le disposizioni della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 29, con effetti fino al 2024 e relativo ai *"contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche."*

- Del comma 38, con effetti fino al 2034 e relativo alla stabilizzazione dei finanziamenti ex comma 139 della legge 145/2018 destinati a *“investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”*.
- Del comma 42, con effetti fino al 2034 e relativo ai *“contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”*.
- Del comma 44 che istituisce un fondo d'investimenti a favore dei comuni, per 400 milioni all'anno dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- Del comma 51 relativo ai contributi statali per *“spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”*.

B. Le disposizioni recate dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ai sensi del quale, “A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.”

C. Le disposizioni recate dall'art. 1, comma 866, della Legge 205/2017 ai sensi del quale “Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#);
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.”

D. Le disposizioni recate della Legge di bilancio 2023 (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Dei commi 253 e 254 che rivedono i tempi e le casistiche di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). La norma interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni. Prevede inoltre che le comunicazioni di inesigibilità possono essere presentate in qualsiasi momento al ricorrere di determinate situazioni (chiusura fallimento, assenza o esiguità dei beni del debitore, prescrizione del credito, esaurimento delle procedure di recupero).
- Dei commi da 313 a 321 che intervengono in materia di riordino delle misure di sostegno alla povertà (reddito di cittadinanza), richiedendo, tra l'altro, ai Comuni di impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività.
- Del comma 458 che introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti.
- Dei commi da 607 a 609 che istituiscono il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, **con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025**. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
- Dei commi 676 e 677 che per potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017) è **rifinanziata per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025**. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.
- Del comma 774 che incrementa di **50 milioni di euro la quota del fondo di solidarietà comunale** dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.
- Dei commi da 776 a 778 che istituiscono, presso il Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**, finalizzato al **potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana** da parte dei comuni, attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza convenzionati.
- Dei commi 779 e 780 che incrementano le **risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e istituiscono un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026** per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti).

- Del comma 782 che proroga **l'aumento** del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, da parte degli enti locali, da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti (per il periodo dal **2023 al 2025**).
- Dei commi 822 e 823 che autorizzano gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare, per la copertura dei maggiori costi energetici, le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le somme svincolate e utilizzate per le suddette finalità devono essere comunicate all'amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità applicative della norma in esame sono demandate ad un decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
- Del comma 828 che autorizza i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, ad utilizzare le risorse previste dall'art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021, ossia le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.
- Del comma 837 che affida a un **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di **modificare o integrare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU**. Inoltre chiarisce che, a decorrere **dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote** (da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro specifici termini di legge, al fine di trovare applicazione nell'anno di riferimento), in **mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU** in luogo di quelle vigenti nell'anno precedente.

E. Le disposizioni recate dalla Legge di Bilancio per il 2024 (n. 213 Del 30 dicembre 2023) e, in particolare:

- **Il comma 485** "Progettazione enti locali" che modifica l'articolo 51 della legge 160/2019 inerente la progettazione degli enti locali. In coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), è stato eliminato il richiamo alla progettazione "definitiva ed esecutiva" favorendo così la spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
- **I commi 494/501** "Rimodulazione Fondo di solidarietà comunale e istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi" che hanno la finalità di recepire le prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, che aveva eccepito l'illegittimità della confluenza nel Fondo di solidarietà comunale delle ingenti quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell'applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della "sanzione" rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate. In ragione della connessione degli obiettivi di servizio con i Livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i servizi sociali comunali, gli asili nido e il trasporto scolastico studenti con disabilità, l'eventuale inerzia dei Comuni beneficiari dovrebbe semmai essere oggetto di interventi mirati al concreto raggiungimento degli obiettivi attraverso l'utilizzo dei fondi, quali l'intervento del potere sostitutivo dello Stato, come prevede (in regime di piena definizione dei LEP) l'art. 120 della Costituzione. Sulla base di queste

premesse, il comma 495 riduce la dimensione del FSC a decorrere dal 2025 per un ammontare pari alle risorse aggiuntive vincolate di cui ai servizi sopra menzionati, modificando a tal fine le lettere d-quinquies) (servizi sociali), d-sexies) (asili nido) e d-octies) (trasporto studenti con disabilità) dell'art. 1, co 449 della legge 232/2016. Tali risorse sono poi temporaneamente ricollocate nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (comma 496), esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione). Viene altresì abolita la disciplina di recupero delle somme non utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio finora vigente nel quadro del FSC. Successivamente al raggiungimento dell'ammontare a regime delle assegnazioni vincolate, esse ritornano tra le assegnazioni ordinarie del FSC, considerando raggiunto l'obbligo di assicurare il livello essenziale di prestazione in ciascuno dei servizi incentivati (ved. tabella seguente). L'operazione avviene ad invarianza di risorse complessive, fatta salva la riduzione di circa 72 milioni di euro derivante dal decreto-legge n. 124/23, (art. 19), che impone al FSC un concorso alla copertura degli oneri per assunzioni negli enti territoriali del Mezzogiorno.

- **I commi 533/535** “Revisione della spesa” che stabiliscono per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali per 200 milioni annui nel caso dei Comuni e per 50 milioni annui nel caso delle Città metropolitane e delle Province appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole. Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della Missione 12 (servizi sociali), sulla base dei dati di rendiconto del 2022 (o, in mancanza, dell'ultimo rendiconto approvato), “tenendo conto” delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Sono esclusi dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata (dissesto e predissesto) e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022 e all'articolo 43, co. 2, del dl n. 50/2022. La determinazione del taglio sarà stabilita con decreto ministeriale (Interno di concerto con Mef) entro il 31 gennaio 2024, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città. In assenza di intesa il Governo potrà procedere dopo i venti giorni successivi alla proposizione del decreto alla CSC. Sotto il profilo operativo, il taglio viene trattenuto dal Ministero dell'Interno sulle spettanze del FSC ovvero, in caso di incapienza, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 della legge n. 228/2012. Tuttavia, per espressa previsione di legge (co. 10), i Comuni accertano per intero l'ammontare del FSC spettante e iscrivono in spesa l'ammontare del taglio (tra i trasferimenti allo Stato per provvedimenti di revisione della spesa), regolarizzando l'importo con apposito mandato di pagamento a valere sull'entrata.
- **I commi 551/553** “Fondi per enti locali: infrastrutture e sociale” che prevedono l'istituzione di due Fondi in conto capitale, di piccola dimensione, nello stato di previsione del MEF. Il primo con dotazione pari 4.655.172 € annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. L'ulteriore Fondo MEF con una dotazione di 4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di qualificazione ambientale.

F. Il decreto 29.03.2024 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo alla finanza pubblica previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 850 e 853, della legge n. 178/2020, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli

anni 2024 e 2025. Per il Comune di Val di Chy comporta un contributo alla finanza pubblica di euro 1.800,00 per il 2024, di euro 1.800,00 per il 2025.

- G. Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n.213, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, che per il Comune di Val di Chy comporta un contributo alla finanza pubblica di € 4.952,00 per il 2024, di € 4.982,00 per il 2025, di € 4.900,81 per il 2026, di € 4.698,39 per il 2027 e di € 4.687,73 per il 2028
- H. Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n.213, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, che per il Comune di Val di Chy comporta un ristoro di € 1.152,00 per il 2024; di € 1.157,00 per il 2025, di € 1.338,00 per il 2026, di € 1.283,00 per il 2027.

IL PROGRAMMA DI MANDATO AMMINISTRATIVO 2025-2029

Sostegno dei Municipi di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco.

Come stabilito nei tempi e modalità dallo Statuto del Comune di Val di Chy, si darà attuazione alla elezione dei tre Consigli di Municipi con la nomina dei loro Rappresentanti nell'ambito dei territori dei tre Comuni fusi nel nuovo Ente.

Tutto ciò nella consapevolezza e nella certezza della importanza del ruolo che dovranno svolgere i Consiglieri dei Municipi, quali interlocutori istituzionali dei territori e della Popolazione con l'Amministrazione Comunale di Val di Chy.

Importante e determinante sarà la volontà di utilizzare da parte degli Organi comunali il lavoro che i Municipi sapranno produrre per contribuire alla valorizzazione delle singole Comunità e alla risoluzione delle problematiche più locali.

Mantenimento e miglioramento servizi esistenti.

Tutti i servizi pubblici dovranno essere mantenuti e, ove necessario, sulla base delle richieste dei Cittadini, potenziati e migliorati, nel limite delle disponibilità economiche dell'Ente e sulla base delle priorità che verranno stabilite da una attenta e condivisa programmazione con i Consiglieri dei Municipi.

Nell'ottica di agevolare l'accessibilità ai vari servizi pubblici, anche sovra comunali e fuori dal territorio della Valchiusella, oltre al potenziamento della rete digitale, si continuerà a sostenere e potenziare il servizio di trasporto delle Persone con l'automezzo elettrico in dotazione per favorire la mobilità sostenibile e l'accesso ai servizi dei cittadini più deboli e anziani. .

Inoltre, come peraltro richiesto già da anni alle Società dei Trasporti Pubblici, dovrà essere sollecitata l'eliminazione degli ingombranti e vetusti autobus e la loro sostituzione con automezzi di nuova generazione, più piccoli ed ecologici, in funzione delle peculiari caratteristiche territoriali, delle attuali richieste di tale servizio

e nel rispetto dell'ambiente, nonché con la revisione degli orari di passaggio dei pubblici automezzi; in tale ottica potranno anche essere incentivate le nuove forme di mobilità sostenibile, quali auto condivise e simili.

Inoltre si potenzieranno i punti pubblici per la ricarica di auto elettriche; ogni Municipio dovrà essere dotato di Punto di ricarica possibilmente facendo tesoro di pannelli fotovoltaici e delle future possibilità offerte dall'avvio delle Comunità Energetiche.

Ci troviamo in una fase di revisione delle modalità e dei criteri del servizio di raccolta rifiuti, in seguito all'aggiudicazione da parte del CCA (Consorzio Canavesano Ambiente) all'Azienda Teknoservice che ha vinto la gara per l'affidamento del Servizio; non sarà facile, ma ci impegneremo a richiedere e pretendere azioni di miglioramento delle modalità di raccolta differenziata senza penalizzazioni qualitative per i cittadini utenti.

Il completamento della rete di videosorveglianza, ormai conclusa sull'intero territorio comunale, permetterà di avere un punto unico di gestione e controllo delle telecamere, ottimizzando i controlli e le sinergie con la Stazione dei Carabinieri di Valchiusa.

Pianificazione territorio e opere pubbliche.

La Regione Piemonte ha approvato il necessario P.A.I (Piano Assetto Idrogeologico) per tutti i Comuni della Valchiusella. Conoscendo il livello di pericolosità del territorio e quindi gli interventi possibili (siano essi pubblici o privati), si procederà con i necessari adeguamenti strutturali e normativi dello strumento urbanistico, con l'auspicio che questo possa avvenire in forma sovracomunale, come effettuato in passato con raziocinio e risultati concreti.

Per quanto concerne le opere pubbliche si cercherà di realizzare tutti quegli interventi necessari al mantenimento, ripristino e adeguamento delle strutture esistenti, con la programmazione di eventuali nuovi interventi ritenuti necessari a seguito di sopravvenute esigenze.

Particolare attenzione verrà sempre posta per il miglioramento della sicurezza stradale e nello specifico per agevolare e rendere più sicuro il transito dei pedoni. Un primo grande intervento è stato realizzato a nord di Gauna, ma si dovrà ancora proseguire per migliorare la pedonabilità lungo la Provinciale 64 (verso Valchiusa) e all'interno di Alice Superiore, sulla Provinciale 68.

Non più procrastinabile è la revisione dell'attuale piano intercomunale di Protezione Civile. Con la Fusione si sono superati i Piani degli Ex Comuni di Alice, Pecco e Lugnacco, ma ancor di più con la delega della Funzione all'Unione Valchiusella si rende necessario provvedere alla stesura di un Piano aggiornato e consoni con tutte le novità comunicative e digitali che la scienza mette a disposizione. Anche i Gruppi di Volontari sono da rivedere e rifondare secondo le esigenze contemporanee. La ns. posizione geografica ci rende, forse, abbastanza immuni da gravi catastrofi, ma un semplice incidente stradale può trasformare lo scenario di un evento tale per gravità e imprevedibilità, da poter essere gestito positivamente solamente, se esiste a monte un progetto e una formazione di addetti locali conoscitori di procedure da adottare con urgenza e tempestività.

Promozione turistica e naturalistica.

A maggio 2023 l'Amministrazione di Val di Chy ha effettuato un importante investimento acquistando da privati l'intero terreno che cinge le acque del Lago di Alice Superiore con entrostanti fabbricati: una struttura immobiliare adibita a Bar Ristorante per 30 coperti e una struttura ora trasformata da civile abitazione in struttura d'accoglienza e riparo per ragazzi che vogliono seguire un corso di conoscenze naturalistiche su area SIC a cura dell'Associazione Paideia-Geodidalab. Il Bar –Ristorante è stato dato, con contratto d'affitto, in gestione a privati mentre l'altro immobile è stato affidato in comodato gratuito alla Associazione Paideia-Geodidalab in quanto persegue fini scientifici naturalistici avvalendosi di giovani volontari, assumendosi in carico le spese vive di gestione e la cura del verde.

A questo sito sono stati destinati diversi investimenti tramite i bandi per il Turismo ai Piccoli Comuni e Green Community destinati al ripristino dell'imbarcadero, all'individuazione di percorsi sentieristici raggiungibili anche da visitatori diversamente abili, alla dotazione di un percorso sensoriale, alla individuazione di un piccolo

anfiteatro per spettacoli oltre all'arredo e alla condivisione con altri comuni di 2 pulmini elettrici. La vincita del secondo bando ci permette di investire sul recupero degli immobili e il loro efficientamento energetico, sulle attività di promozione e sull'accessibilità sostenibile.

Servizi Sociali.

Mantenimento e miglioramento dei servizi attuali, in una ottica che supera i confini Comunali e dello svolgimento dei medesimi in forma associata, con il Consorzio INRETE ed altri Enti istituzionali.

Particolare attenzione si riporrà sulle necessità operative per ripristinare l'efficienza dell'immobile "Casa di Riposo", ora in situazione di stand-by, per individuarne l'utilizzo migliore, sempre in tema di assistenza-accoglienza di anziani. L'ultima sentenza sullo stato della Casa di Riposo ha sollevato amministrazione e operatori da ogni forma di responsabilità, ma altresì ha evidenziato le criticità della struttura legate al dimensionamento e ai necessari interventi (costosi) strutturali per rendere la stessa appetibile per una utenza non sempre con disponibilità economiche che ne garantiscano l'accesso. Nuove forme di Assistenza e nuova fascia di ospiti sono in fase di studio e analisi da parte dell'attuale Amministrazione per non commettere errori di valutazione nell'individuare soluzioni e trovare, anche nel privato, le sinergie finanziarie necessarie.

In un'ottica di potenziare e quindi mantenere più servizi alla persona così da permettere la residenzialità (o la permanenza temporanea turistica) presso il nostro Paese, si continuerà nell'offerta gratuita ai Medici di base dei locali attrezzati per utilizzo quali Ambulatori Medici.

Si continuerà nel sostenere progetti di accoglienza per migranti in un progetto SAI per 20 possibili ospiti. Ci sentiamo in dovere di collaborare operativamente per offrire opportunità di sopravvivenza e di inserimento nel mondo del lavoro a quanti (un po' come i nostri nonni) hanno lasciato famiglie e paesi in cerca di "fortuna" ora non solo per causa povertà, ma anche per guerre, schiavitù, persecuzioni razziali o ideologiche.

Istruzione e cultura.

Sosterrà in tutti i modi possibili il nuovo Asilo Nido che si sta costruendo per 20 ospiti nell'area dell'Unione. A settembre, l'edificio dovrà essere strutturalmente terminato, ma bisognerà investire per arredarlo e trovare una forma gestionale di qualità che renda in Servizio appetibile e sostenibile per le finanze delle famiglie.

Ci pare evidente che l'Asilo Nido è il primo tassello necessario per sostenere politiche di crescita residenziale per i nostri Paesi: diretto aiuto alle nuove famiglie, alle donne per l'autonomia lavorativa, a quanti potranno progettare di restare in Valchiussella utilizzando il patrimonio immobiliare di famiglia.

Andando oltre, per quanto concerne il Servizio Scolastico dovrà essere adottato massimo impegno e particolare attenzione per il mantenimento e miglioramento del servizio attuale, consapevoli della importanza che riveste la Scuola per i Giovani e per il Futuro.

Si prevedono collaborazione e sostegni alle Associazioni presenti in Val di Chy per l'attuazione di progetti ed attività finalizzati allo sviluppo socio-culturale del territorio; le Bande, i Gruppi teatrali, I Cori polifonici, le Associazioni sportive, le più svariate forme di offerte formative e di servizi alle persone in difficoltà, realizzate in privato o in pseudo associazionismo purché ispirate dal volontariato di comunità e non dalla ricerca del Business.

Dovrà inoltre essere prestata la migliore collaborazione con tutte le Associazioni locali per lo sviluppo e per la promozione turistica della Valchiussella, consci del grande valore che rivestono il paesaggio e l'ambiente naturale della Valle e dell'importanza del mantenimento e del miglioramento della loro integrità.

Salvaguardia ambientale.

Partendo dall'assunto che la più grande risorsa per il Mondo intero è il territorio e l'ambiente naturale e preso atto dei problemi che comportano l'inquinamento ed i conseguenti cambiamenti climatici, risulta indispensabile

adoperarsi affinché sin dal nostro piccolo territorio Comunale vengano definitivamente cancellati tutti quei comportamenti scorretti che si stanno rivelando devastanti per la natura e per il futuro della Umanità. Si dovrà prestare la massima attenzione al fine di eliminare ogni forma di danneggiamento ambientale, dall'uso di prodotti proibiti dalla vigente normativa all'abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere e natura nel territorio.

In considerazione della notevole quantità di terreni, pubblici e privati, che versano in stato di abbandono, verranno avviate tutte le iniziative per agevolare il loro utilizzo da parte di Soggetti interessati (privati o agricoltori), sulla base della normativa vigente, mediante specifici progetti che verranno presentati, con particolare riguardo ai Giovani.

Azioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali presenti sul territorio comunale, dal torrente Chiusella al lago di Alice Superiore, dalle zone umide ai boschi, dai prati ai vigneti collinari che si affacciano sull'anfiteatro morenico della Serra di Ivrea, senza dimenticare i caratteristici muretti a secco.

Rapporti con la Popolazione.

Consultazioni periodiche con la Popolazione, per accogliere osservazioni e consigli in modo tale da migliorare i servizi e programmare nuove iniziative.

Nello specifico risulta di notevole importanza coinvolgere i Giovani nella vita amministrativa (ne è riprova la grande difficoltà di individuare giovani da avviare nelle attività di gestione amministrativa del Paese, al di là di ogni differenziazione ideologica), affinché possano partecipare e collaborare attivamente alla medesima, con particolare riguardo per i Ragazzi, che dovranno disporre di specifiche strutture aggregative, ricreative, sportive e sociali, in stretta collaborazione con i Consiglieri dei Municipi.

Azioni per la crescita e per lo sviluppo socio-economico.

Compatibilmente con le risorse economiche del Comune e sulla base di dettagliati programmi che dovranno stabilire modi, tempi, entità e priorità, si vuole prevedere interessanti contributi a soggetti privati e/o operatori economici che con le loro iniziative concorrano allo sviluppo socio-economico del territorio, ovviamente il tutto suffragato da precisi impegni progettuali ed economici.

Il sostegno che si vuole proporre dovrà essere di spessore, e rivolto ad iniziative particolari, suggerite dal privato o su regia del pubblico, ma determinanti per avviare processi di traino o emulazione indispensabili a riunire obiettivi e processi di crescita capaci di radicarsi sul territorio e di quest'ultimo farne oggetto qualificante.

Una attenzione particolare, magari fornendo strumenti formativi attraverso convenzioni specifiche sarà posta nei riguardi dei piccoli Imprenditori che si impegnano a reintrodurre e rivitalizzare le produzioni agricole tipiche dei luoghi, ovviamente in modo sostenibile ed attento all'ambiente, con conseguenti benefici per quanto concerne l'assetto idrogeologico del territorio.

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socioeconomica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Val Di Chy dal 2001 al 2022:

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	1.176	-	-	-	-
2002	31 dicembre	1.182	+6	+0,51%	-	-
2003	31 dicembre	1.184	+2	+0,17%	620	1,90
2004	31 dicembre	1.246	+62	+5,24%	655	1,89
2005	31 dicembre	1.281	+35	+2,81%	674	1,90
2006	31 dicembre	1.311	+30	+2,34%	688	1,91
2007	31 dicembre	1.311	0	0,00%	691	1,90
2008	31 dicembre	1.321	+10	+0,76%	690	1,91
2009	31 dicembre	1.332	+11	+0,83%	698	1,91
2010	31 dicembre	1.311	-21	-1,58%	690	1,90
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	1.302	-9	-0,69%	672	1,94
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	1.289	-13	-1,00%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	1.292	-19	-1,45%	677	1,91
2012	31 dicembre	1.302	+10	+0,77%	666	1,95
2013	31 dicembre	1.293	-9	-0,69%	658	1,97
2014	31 dicembre	1.307	+14	+1,08%	664	1,97
2015	31 dicembre	1.283	-24	-1,84%	654	1,96
2016	31 dicembre	1.285	+2	+0,16%	648	1,96
2017	31 dicembre	1.296	+11	+0,86%	652	1,95
2018*	31 dicembre	1.288	-8	-0,62%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	1.283	-5	-0,39%	653,51	1,92
2020*	31 dicembre	1.236	-47	-3,66%	654,00	1,86
2021*	31 dicembre	1.235	-1	-0,08%	667,00	1,85
2022*	31 dicembre	1.243	+8	+0,65%	687,00	1,80

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2022. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico		Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre		6	-	14	-	-8
2003	1 gennaio-31 dicembre		9	+3	17	+3	-8
2004	1 gennaio-31 dicembre		10	+1	13	-4	-3
2005	1 gennaio-31 dicembre		8	-2	18	+5	-10
2006	1 gennaio-31 dicembre		13	+5	16	-2	-3
2007	1 gennaio-31 dicembre		11	-2	18	+2	-7
2008	1 gennaio-31 dicembre		10	-1	14	-4	-4
2009	1 gennaio-31 dicembre		12	+2	17	+3	-5
2010	1 gennaio-31 dicembre		9	-3	14	-3	-5
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre		6	-3	12	-2	-6
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre		2	-4	8	-4	-6
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre		8	-1	20	+6	-12
2012	1 gennaio-31 dicembre		7	-1	18	-2	-11
2013	1 gennaio-31 dicembre		7	0	25	+7	-18
2014	1 gennaio-31 dicembre		10	+3	10	-15	0
2015	1 gennaio-31 dicembre		12	+2	21	+11	-9
2016	1 gennaio-31 dicembre		1	-11	14	-7	-13
2017	1 gennaio-31 dicembre		5	+4	14	0	-9
2018*	1 gennaio-31 dicembre		7	+2	22	+8	-15
2019*	1 gennaio-31 dicembre		8	+1	19	-3	-11
2020*	1 gennaio-31 dicembre		4	-4	27	+8	-23
2021*	1 gennaio-31 dicembre		5	+1	22	-5	-17
2022*	1 gennaio-31 dicembre		8	+3	24	+2	-16

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

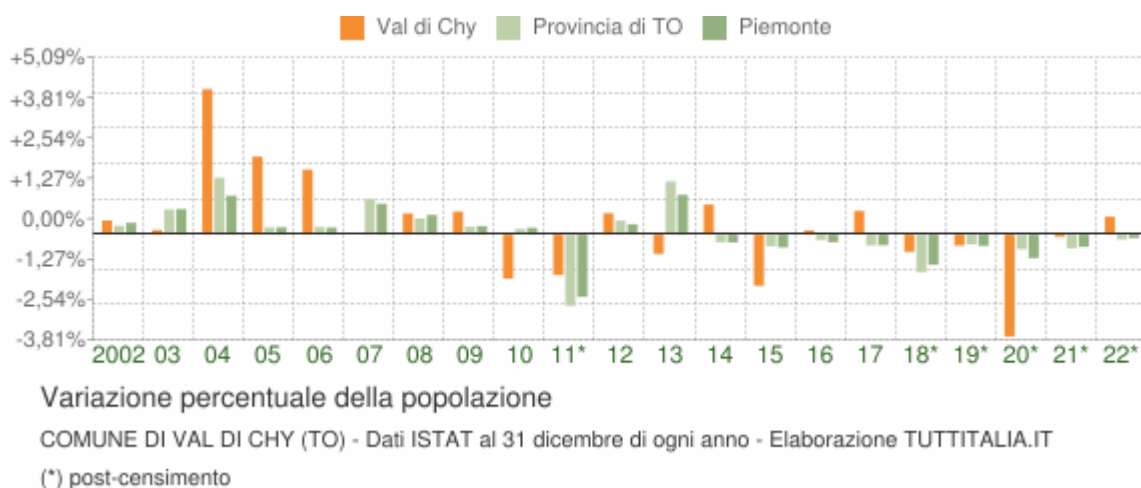
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione post-censimento

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Risultanze del Territorio

Superficie kmq 13,83

Densità abitativa (abitanti/kmq) 90,09

Altezza 650 m slm con un minimo di 239 m slm e un massimo di 1979 m slm

Zona Sismica 3 – Zona Climatica F

Codice Catastale: M405

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

- n.ro 01 Scuola dell'infanzia con capienza adeguata alla popolazione scolastica

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Restano gestiti in forma diretta tutti i servizi demografici ed il servizio amministrativo.

Servizi gestiti in forma associata

Servizio Finanziario e Tributi: trasferito all'Unione di Comuni Montani Valchiussella;

Ufficio tecnico (edilizia privata e lavori pubblici): trasferito all'Unione di Comuni Montani Valchiussella;

Servizio scuola: trasferito all'Unione di Comuni Montani Valchiussella;

Protezione Civile: trasferita all'Unione di Comuni Montani Valchiussella.

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi socio-assistenziali: gestito in forma associata dal Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.;

Servizio Idrico Integrato: gestito dalla società in house S.M.A.T. S.p.A.;

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti: gestito in forma associata dal Consorzio Canavesano Ambiente (è intenzione dell'Amministrazione, peraltro, rivedere le modalità e i criteri del servizio di raccolta rifiuti, per garantire il miglioramento della raccolta differenziata e l'omogeneizzazione della periodicità di conferimento).

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Ente morale "Casa di Riposo Don Manfredi" ex ipab

L'Amministrazione Comunale nomina tre rappresentanti (dei 5 totali) in seno al Consiglio d'Amministrazione dell'Ente (due la maggioranza e 1 la minoranza)

Enti strumentali controllati: nessuno

Enti strumentali partecipati:

- Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.
- Consorzio Canavesano Ambiente

Società controllate: nessuna

Società partecipate:

- S.M.A.T. S.p.A.
- GAL Valli del Canavese

Servizi affidati ad altri soggetti

Non vi sono servizi affidati ad altri soggetti.

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2023 € 525.915,40

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2022 € 704.145,28

Fondo cassa al 31/12/2021 € 745.145,45

Fondo cassa al 31/12/2020 € 1.043.790,23

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente: Nel triennio precedente non si è reso necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria

Livello di indebitamento

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione

	2021	2022	2023
Residuo debito	564.524,82	508.178,33	450.309,08
Nuovi prestiti	0	0	539.000,00
Prestiti rimborsati	56.346,49	57.869,25	66.189,14
Estinzioni anticipate	0	0	0
Altre variazioni (da specificare)	0	0	0
Totale fine anno	508.178,33	450.309,08	923.119,94

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (escluse le operazioni finanziarie derivate) e il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

	2021	2022	2023
Oneri finanziari	22.164,99	20.642,23	30.212,95
Quota capitale	56.346,49	57.869,25	66.189,14
Totale fine anno	78.511,48	78.511,48	96.402,09

Debiti fuori bilancio riconosciuti:

Nel corso del 2023 non sono emersi debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato disavanzo di amministrazione e, pertanto, il Consiglio Comunale non si trova nelle condizioni di dover definire alcun piano di rientro. Inoltre, l'Ente non risulta essere strutturalmente deficitario.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2023 (PIAO 2024/2026 approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 31 gennaio 2024:

Categoria	Numero	Tempo pieno	Part -time (18 ore)	
Ex C1	1	1		in servizio
Ex C6	1	1		in servizio
Ex D3	1	1		In comando all'Unione 36 ore
Ex C1	1	1		In comando all'Unione 18 ore
Totali	4	4		

Attualmente il personale in servizio presso il Comune di Val Di Chy risulta essere pari a n. 4 unità ed è strutturata come segue:

DIPENDENTE	INQUADRAMENTO	MANSIONE
Mara Guaita	Ex D3	Istr Direttivo Uff. tecnico
Gaido Fiora Manuela	ExC6	Istrutt. Amministrativo - Agente Polizia Municipale
Elena Basso	Ex C1	Istrutt. Area Demografica
Chiolino Rava Laura	Ex C1	Istrutt. amministrativo-contabile

Presso il Comune di Val di Chy sono presidiate l'area Amministrativa e Demografica, mentre l'Area Finanziaria e l'Area Tecnica sono demandate all'Unione di Comuni montani Valchiusella, presso la quale sono state comandate le risorse indicate nella tabella.

Per l'anno 2025 non è prevista alcuna assunzione.

5 - Vincoli di finanza pubblica

Il comma 820 della Legge di Bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE				
		2025	2026	2027
FPV per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria	(+)	760.974,75	763.442,32	757.715,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	646.710,00	676.710,00	676.710,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	317.737,00	317.737,00	317.737,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(+)	1.725.421,75	1.757.889,32	1.752.162,00
Titolo 1 Spese correnti	(-)	1.672.921,75	1.702.989,32	1.670.562,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	52.500,00	54.900,00	51.600,00
TOTALE SPESE CORRENTI		1.725.421,75	1.757.889,32	1.722.162,00
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE				
FPV di parte capitale		20.047,04	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	1.541.069,18	193.000,00	193.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	(+)	1.561.116,22	193.000,00	193.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	1.561.116,22	193.000,00	193.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI
BILANCIO**

A) ENTRATE

Quadro di sintesi dato storico e previsione.

Titoli	2023	2024	Nuova programmazione		
			2025	2026	2027
FPV Parte Corrente	0,00	0,00	0		
FPV Parte Capitale	95.323,73	33.062,00	20.047,04		
Avanzo amm.ne	989.075,66	487.902,60	0		
1°Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa	777.451,32	736.700,00	760.974,75	763.442,32	757.715,00
2°Trasferimenti correnti	670.373,10	659.730,00	646.710,00	676.710,00	646.710,00
3°Entrate extratributarie	317.948,45	334.868,23	317.737,00	317.737,00	317.737,00
4°Entrate in conto capitale	1.359.750,05	825.768,26	1.541.069,18	193.000,00	193.000,00
5° Entrate da riduzione di attività finanziarie	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6° Accensione di prestiti	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7°Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9°Entrate per conto terzi e partite di giro	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
Totale	5.542.922,31	3.511.031,09	3.719.537,97	2.383.889,32	2.348.162,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Come necessaria premessa, occorre sottolineare che le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento dell'equità fiscale ed al reperimento delle risorse indispensabili a garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha attribuito ad ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - i compiti di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, urbani e assimilati.

Con la delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, l'Autorità, nell'adottare il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ha individuato nuovi criteri di riconoscimento dei "costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti", quindi delle voci di costo da contemplare all'interno del PEF, il quale dovrà altresì essere predisposto a livello di Ambito Territoriale e non più di singolo ente.

Con la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, il quale indica le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

La legge 160/2019 disciplina, ai commi 816 e seguenti, il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" che, a decorrere dal 2021, "sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

A partire dall'esercizio 2021, pertanto, l'Ente ha provveduto ad applicare il nuovo Canone, dotandosi preliminarmente di specifico regolamento.

Il comma 817 prevede che il Canone debba essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal medesimo, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. L'Amministrazione non si è avvalsa di tale facoltà e pertanto ha provveduto ad iscrivere nei bilanci di previsione una previsione di gettito congrua con la somma del gettito storico dei canoni e tributi sostituiti.

I commi 837 e seguenti disciplinano l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di un ulteriore canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

Tra le novità dettate dall'ARERA per l'anno 2024, sicuramente un ruolo importante riveste la disposizione della delibera n. 386/2023/R/rif che istituisce, sul prelievo per la tassa rifiuti, due nuove voci di entrata, di natura perequativa, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF.

In dettaglio, con la citata delibera vengono istituite, a decorrere dal 2024, le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

- La componente UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
- La componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti, oggi valorizzate per il 2024, potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.

L'Ente ha provveduto a:

- Prendere atto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 29/04/2024, del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024/2026, validato dal Consorzio Canavesano Ambiente, da cui emerge un costo complessivo di € 199.839,00 per l'anno 2023;
- Confermare il PEF e le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2024;
- Approvare le aliquote IMU e Addizionale IRPEF per l'anno 2024.

L'Amministrazione propone di confermare anche per il triennio 2025/2027 i tributi IMU e TARI come delineati nei sopra citati Regolamenti, fatte salve le eventuali modifiche richieste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Politiche del prelievo per il triennio 2025-2027.

Per il triennio 2025-2027 si conferma l'impianto tariffario complessivo sia per i tributi comunali che per le rette dei servizi a domanda individuale.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Tra le entrate in conto capitale da destinarsi a spese di investimento, rientrano quelle derivanti dalla disciplina urbanistica la cui previsione di stanziamento è rapportata all'esame dei dati storici in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti.

Per quanto attiene invece le risorse straordinarie, come per gli esercizi precedenti, sarà cura dell'Ente accedere ai finanziamenti ministeriali se e quanto disposti a livello centrale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Al momento, con il presente DUPS, al fine di non gravare la spesa corrente dei conseguenti oneri di ammortamento, non si prevede di attivare mutui per investimenti nel triennio 2025/2027.

L'indebitamento dell'Ente al 01/01/2025 derivante da mutui, contratti da amministrazioni precedenti, si ridurrà, per effetto delle quote capitale pagate e da pagarsi nel 2024 per l'importo di € 52.466,54 circa, da € 923.119,94 (1/1/2024) ad € 872.190,59. L'importo dell'annualità 2025, comprensiva di interessi e rimborso quota di capitale (missione 50 "debito pubblico") è prevista in € 89.700,00.

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti ha avuto la seguente evoluzione:

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati	Entrate correnti accertate	% incidenza
2020	22.164,99	1.572.283,32	1,41%
2021	20.642,23	1.508.853,29	1,39%
2022	30.212,95	1.604.287,92	1,88%
2023	39.299,01	1.739.041,87	2,26%

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente ed in particolare alla gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente continuerà con l'attuale politica che permette l'erogazione di servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione. Verranno comunque ricercati standard qualitativi elevati in ogni servizio reso.

Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per titoli.

Titoli	2023	2024	Nuova programmazione		
			2025	2026	2027
1° Spese correnti	1.729.014,09	1.680.552,33	1.672.921,75	1.702.989,32	1.670.562,00
2° Spese conto capitale	2.862.426,98	1.324.856,77	1.561.116,22	193.000,00	193.000,00
3° Spese per incremento attività finanziarie	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° Rimborso prestiti	64.481,24	72.621,99	52.500,00	54.900,00	51.600,00
5° Chiusura anticipaz. ricevute da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7° Uscite per conto terzi e partite di giro	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00	433.000,00
Totale	5.542.922,31	3.511.031,09	3.719.537,97	2.383.889,32	2.348.162,00

Programmazione triennale delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale

Premesse:

l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 -ter , comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, disponendo che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il ciclo di gestione della *performance*, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della *performance*, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "*obiettivi generali*", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e "*obiettivi specifici*" di ogni pubblica amministrazione;
- è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino;

- occorre programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;
- In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
- Il PTFP, deve essere strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il PTFP rappresenta lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
- Sarebbe limitativo per le amministrazioni considerare l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;
- Nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- l'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto del Ministero dell'Interno, adottato il 25 luglio 2023, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, ha apportato modifiche all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per prevedere che la parte 2 della Sezione Operativa del DUP definisca, in luogo della "programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale" per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, la **programmazione delle risorse finanziarie**

da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Il limite di spesa.

Con l'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/ 2019, come convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal D.M. 17 marzo 2020, viene abbandonato il riferimento alla spesa storica e l'individuazione dei limiti di spesa per il personale vengono determinati sulla base di nuovi parametri che valorizzano le entrate correnti. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti la percentuale di "valore soglia" è stata determinata nel 28,6%.

La verifica delle possibilità assunzionali viene effettuata sulla base del rapporto tra la spesa per il personale, come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, detratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Il risultato della suddetta frazione determina le linee di indirizzo cui attenersi nella gestione della spesa del personale. Se il rapporto è maggiore del "valore soglia" non è consentito alcun incremento della spesa del personale. Se, di contro, il rapporto è inferiore al "valore soglia" la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare alla parità, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita. L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare, per i Comuni da 1.000 a 1.999 il valore percentuale del 23% per il 2020, del 29% per il 2021, del 33% per il 2022, del 34% per il 2023, del 35% per il 2024 e "a regime" dal 2025.

Determinazione del valore soglia per il Comune di Val Di Chy:

Rendiconti	2021	2022	2023
Acc. Titolo 1°	730.289,25	709.949,64	754.021,41
Acc. Titolo 2°	561.300,68	677.129,94	674.050,53
Acc. Titolo 3°	217.263,36	217.208,34	310.969,93
Totale entrate correnti	1.508.853,29	1.604.287,92	1.739.041,87

Parametro	Metodo di calcolo	Importo
A. Media entrate correnti 2021/2023	$1.508.853,29 + 1.604.287,92 + 1.739.041,87 = 4.852.183,08 : 3$	1.617.394,36
B. FCDE bilancio di previsione 2023		45.106,81
C. Importo di riferimento per determinare il valore soglia	$1.617.394,36 - 45.106,81$	1.572.287,55
D. Valore soglia (da DM 17 marzo 2020)	28,6% di 1.572.287,55	449.674,24
E. Spesa personale 2023 da Rendiconto 2023		259.262,31
F. Limite di incremento a regime (dal 2025)	Valore soglia – Spesa 2023	190.411,93

Determinazione dei limiti di spesa per il personale per il triennio 2025-2026-2027 e verifica di congruenza con le previsioni di bilancio, che debbono essere contenute entro il limite di spesa:

1. Anno	2. Incremento % da DM 17 marzo 2020	3. Limite di spesa	4. Stanziamento da prevedersi a bilancio
2025	100% "a regime"	449.674,24	290.950,00
2026	100% "a regime"	449.674,24	290.950,00
2027	100% "a regime"	449.674,24	290.950,00

Sulla base del nuovo quadro normativo di riferimento e dell'applicazione dei parametri di riferimento alla specifica situazione del Comune di Val Di Chy, come sopra illustrati, le facoltà assunzionali saranno esercitabili per gli anni 2025 e successivi nei limiti sopra indicati.

Programma triennale degli acquisti e dei servizi 2025-2027

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i suoi aggiornamenti annuali; i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, e contengono gli acquisti il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) (140.000,00 euro). Il programma triennale è da pubblicarsi, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le amministrazioni, nel tenere conto dell'ordine di priorità, lo modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Per il triennio 2025/2027, non essendo previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 140.000 €, non si procede alla stesura del relativo programma.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) (150.000,00 euro), e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'allegato 1.5 al decreto medesimo *(da intendersi abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione)*

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Non essendo previste nuove opere di importo unitario pari o superiore a 150.000,00 euro non si procede alla stesura del programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Le risorse straordinarie (dal Titolo 4° dell'entrata), di cui si conta di disporre nel triennio 2025-2027 assommano a complessivi € 1.923.140,78 ritenuti accertabili secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2025-2027					
Entrata		Importo			
Fin	Oggetto	2025	2026	2027	Nel triennio
0	Fondo Pluriennale Vincolate in parte capitale	€ 20.047,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.047,04
1	Cap. 4056/99 - Proventi da BIM	€ 143.000,00	€ 143.000,00	€ 143.000,00	€ 429.000,00
2	Cap.4061/99 Proventi da BIM anni precedenti	€ 162.032,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162.032,00
3	Cap. 4030/5 - Contributo per riqualificazione diga Curzia (bando comuni turistici)	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
4	Cap. 4030/6 – Bando comuni turistici	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00
5	Cap. 4077/16- Contributo Stato ex comma 44, art. 1, Legge 160/2019	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00
6	Cap .4030/8 CONTRIBUTO MITUR PER SENTIERO COMUNE DI VALCHIUUSA	€ 224.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 224.000,00
7	Cap.4030/9 CONTRIBUTO MITUR SUL COMUNE DI TRAVERSELLA BANDO COMUNI TURISTICI	€ 152.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 152.000,00
8	Cap. 4035/99 - Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
9	Cap. 4030/4030/2 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI VIDRACCO PER FINANZIAMENTO COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00
10	Cap. 4030/4030/4 CONTRIBUTI COMUNI VALCHIUUSA TRAVERSELLA VIDRACCO PER IL BANDO COMUNI TURISTICI	€ 21.588,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.588,78

11	Cap. 4020/4020/1 CONTRIBUTO DA REGIONE PIEMONTE PER PROGETTO DI SVILUPPO E COESIONE FSC 2021-2027	€ 114.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.520,00
12	Cap. 4077/4077/21 PNRR - M. 1, C. 1, I. 1.4, M. 1.4.4 - - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - CUP G51F24002000006	€ 3.928,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.928,40
TOTALE ENTRATE TITOLO 4°		€ 1.561.116,22	€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 1.923.140,78

Le risorse straordinarie previste per il triennio 2025-2027 vengono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi (comprensivi di quelli già riportati nel piano triennale delle opere pubbliche):

SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2025-2027					
Oggetto	Importo 2025	Importo 2026	Importo 2027	Totale triennio	
Cap. 6130/3051/11 Interventi di efficientamento energetico degli immobili comunali e per lo sviluppo territoriale sostenibile	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	5
Cap. 6130/3051/5 Manutenzione straordinaria immobili e patrimonio (BIM)	€ 40.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 186.000,00	1
Cap. 6130/6130/1 Chiusura portico bar del campo (Bim)	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	1
Cap. 8230/3242/5 SISTEMAZIONE STRADA PER IL TORCHIO (LUGNACCO) (BIM)	€ 10.032,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.032,00	2

Cap. 8230/3242/4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO (BIM)	€ 40.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 180.000,00	1 (8000€) 2 (32000€)
Cap. 8230/8230/5 Sistemazione alloggi edilizia sociale (BIM)	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	1
Cap. 9330/9330/1 CONCORSO IN ADEGUAMENTO IMMOBILE CASA DI RIPOSO (BIM)	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	2
Cap. 8030/8030/4 REALIZZAZIONE SENTIERISTICA COMUNE DI VAL DI CHY BANDO PICCOLI TURISTICI FIN MITUR	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	4
Cap. 8080/8080/2 PROGETTO COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA - RIQUALIFICAZIONE PERCORSO DIGA GURZIA SUL COMUNE DI VIDRACCO FINANZIATO DA MITUR E COMUNE DI VIDRACCO	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600.000,00	3
Cap. 8030/8030/3 REALIZZAZIONE SENTIERO INCLUSIVO NEL TERRITORIO DI VALCHIUSA	€ 224.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 224.000,00	6
Cap. 8030/8030/2 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GALLERIA BRACCO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRAVERSELLA FINANZIATO DAL MITUR	€ 172.047,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 152.000,00	0/7
Cap. 9530/3450/3 Manutenzione straordinaria cimiteri	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	8

Cap. 8080/8080/3 PROGETTO COMUNI A VOCAZIONE TURISITICA - RIQUALIFICAZIONE PERCORSO DIGA GURZIA SUL COMUNE DI VIDRACCO FINANZIATO DA COMUNE DI VIDRACCO	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	9
Cap. 8190/8190/2 REALIZZAZIONE ANIMAZIONE ED AVENTI BANDO PICCOLI COMUNI TURISTICI FINANZIATO DA COMUNI DI VIDRACCO VALCHIUSSA E TRAVERSELLA	€ 21.588,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.588,78	10
Cap. 8530/3000/1 RIQUALIFICAZIONE ALPE MORIONDO FINANZIATO DA REGIONE PIEMONTE FSC 2021-2027	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	11
Cap. 9190/9190/1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSSA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE PARZIALMENTE FINANZIATO DA REGIONE FSC 2021- 2027	€ 39.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.520,00	11
Cap. 10230/3241/1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALPEGGI (BIM)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2
Cap. 8570/3425/99 INCARICHI PER PROGETTAZIONI SPESE DI INVESTIMENTO (BIM)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	2

Cap 5730/5730/7PNRR - M. 1, C. 1, I. 1.4, M. 1.4.4 - - PNRR M1C1 - 1.4.4. - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - CUP G51F24002000006	€ 3.928,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.928,40	12
TOTALE	€ 1.561.116,22	€ 193.000,00	€ 193.000,00	€ 1.947.116,22	

Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.”

Nel triennio 2025/2027 non si prevede di dare corso alla alienazione di beni patrimoniali.